

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 12 GIUGNO 1995

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 24/6

Modifiche allo Statuto del Comune di Misano di Gera d'Adda (BG)

Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 25 marzo 1994 con deliberazione n. 9.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 28 aprile 1994 - n. 22769.

AVVISO DI MODIFICA

Comune di Misano di Gera d'Adda (BG) - Modifica dello Statuto comunale ai sensi delle leggi n. 81 del 1993 e n. 415/1993 e decreto legislativo n. 29/1993 - Allegato alla deliberazione consiliare n. 9 del 25 marzo 1994

Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 14 dello Statuto, dopo la parola «mozioni» sono inserite le seguenti: «e istanze di sindacato ispettivo, la cui disciplina procedurale è fissata da norme regolamentari».

Art. 2

1. L'articolo 19 dello Statuto Comunale è sostituito dal seguente:

«1. La prima seduta successiva alle elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto nei termini fissati dalla Legge.

2. Nella prima seduta, in primo luogo, il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni dei consiglieri ai sensi dell'art. 22 comma 1° della Legge 415/93.

3. Successivamente, il Sindaco neo eletto comunica al Consiglio l'atto di nomina degli Assessori, tra cui il Vicesindaco.

4. Unitamente alla comunicazione del precedente comma, il Sindaco presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo, che discussa e approvata dal Consiglio in apposito documento, costituirà la linea programmatica politico-amministrativa dell'Ente.

5. Anche nella fase di convalida degli eletti, la seduta è pubblica e la votazione è palese, e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostate si discute.»

Art. 3

1. L'articolo 20 dello Statuto Comunale è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che ne fissa altresì l'ordine del giorno nonchè la data della adunanza.

2. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio, allorché lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nella fattispecie di cui al comma precedente, l'adunanza del Consiglio deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta».

Art. 4

1. I commi 1 e 2 dell'art. 22 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale con l'allegato ordine del giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile, al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima la data della seduta.

2. Per i casi di urgenza o per oggetti da trattarsi in agguanta all'ordine del giorno già notificato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a 24 ore.»

Art. 5

1. La rubrica dell'art. 28 dello Statuto è sostituita dalla seguente:

«Commissioni Consiliari Permanenti e Commissioni Consiliari di Indagine».

2. Al comma 3 dell'art. 28 dello Statuto, dopo le parole «dalla Giunta Municipale» sono aggiunte le seguenti: «dal Sindaco, dal Segretario Comunale» e dopo le parole «dei responsabili di servizio» sono aggiunte le seguenti: «dei responsabili dei procedimenti e del revisore del Conto».

4. Dopo il comma 7 dell'art. 28 sono aggiunti i seguenti commi: «8. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta, può istituire commissioni consiliari di indagine su questioni specifiche dell'attività amministrativa Co-

munale. Unitamente alla istituzione, il Consiglio determina anche la durata dei lavori della Commissione.

9. Le commissioni consiliari di indagine, oltre ai poteri di cui al precedente comma 3, hanno diritto di accesso a tutti gli atti, preparatori, istruttori e conclusivi anche se contenuti su supporto informatico.

10. Le Commissioni consiliari di indagine possono avvalersi dell'aiuto tecnico del personale Comunale.

11. Al termine dei lavori, la commissione consiliare di indagine informa il Consiglio dei risultati raggiunti.

12. Le Commissioni di indagine sono composte da tre consiglieri di cui due di maggioranza ed uno di minoranza».

Art. 6

1. Il Comma 1 dell'art. 30 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«1. La giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due assessori; entrambi gli assessori possono essere nominati dal Sindaco fra cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere».

2. Al comma 2 dell'art. 30 dello Statuto sono eliminate le parole successive alle seguenti: «consiglio Comunale».

3. Il comma 3 dell'articolo 30 dello Statuto è sostituito dal seguente: «3. Il Sindaco non può nominare assessori il suo coniuge, i suoi ascendenti, i suoi discendenti, i suoi parenti ed affini fino al 3° grado; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune».

4. All'articolo 30 dello Statuto è aggiunto il seguente comma: «4. I Componenti della Giunta Comunale non possono essere tutti del medesimo sesso».

Art. 7

1. L'articolo 34 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni di tali organi proponenti.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La Mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale al Sindaco. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio».

Art. 8

1. L'articolo 35 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo «Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco».

Art. 9

1. Il comma 3 dell'articolo 36 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«3. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione, impedimento, decesso o sospensione di uno o di entrambi gli Assessori, il Sindaco procede alla nomina del successore o dei successori dandone comunicazione entro trenta giorni al Consiglio».

Art. 10

1. L'articolo 37 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«1. Il Sindaco può revocare uno o entrambi gli Assessori. Con lo stesso atto, il Sindaco provvede alla nomina dei sostituti. Della revoca e della sostituzione il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio entro trenta giorni.

Art. 11

1. L'articolo 38 dello Statuto è sostituito dal seguente:
«1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, ed opera attraverso deliberazioni collegiali assunte con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

2. La competenza della Giunta è disciplinata dall'art. 35 della Legge 142/1990.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche».

Art. 12

1. Il Comma 1 dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

«1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio fissandone l'ordine del giorno nonché la data della adunanza, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti avvalendosi della collaborazione degli assessori e del Segretario Comunale».

Art. 13

1. All'articolo 41 dello Statuto è aggiunto il seguente comma:

«2. Al Sindaco, nella qualità di cui al comma 1 dell'art. 40 dello Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:

a) definizione degli obiettivi, delle direttive, e delle linee operative di amministrazione per l'attuazione degli indirizzi e dei programmi fissati dal Consiglio;

b) controllo e verifica dei risultati della gestione amministrativa;

c) attività propositiva nei confronti del Consiglio».

Art. 14

1. Dopo l'art. 42 dello Statuto è inserito il seguente articolo:

«Art. 42 bis – Vicesindaco

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni in caso di assenza di impedimento temporaneo, di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della Legge n. 55/90, come modificata dall'articolo 1 della Legge n. 16/92, nonché sino alle elezioni nella fattispecie prevista dall'articolo 35 del presente Statuto».

Art. 15

1. L'articolo 75 dello Statuto è sostituito dal seguente:
«1. Il Sindaco procede, ogni tre mesi, al controllo di gestione sull'attività amministrativa ed in particolare su:

a) verifica dell'equilibrio economico finanziario;

b) stato di attuazione dei programmi.

2. Sul controllo di cui al punto a) del comma precedente deve essere richiesto il parere del Segretario Comunale, del ragioniere e del revisore del Conto.

3. Dei risultati del controllo di gestione di cui al comma 1, il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile».

Art. 16

1. Al comma 1 dell'articolo 77 dello Statuto le parole «e alla Giunta Municipale» sono sostituite dalle seguenti: «al Sindaco, ed alla Giunta Comunale».

Art. 17

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni dello Statuto:

Art. 15, art. 16, art. 21, art. 31, art. 33, i commi 4 e 5 dell'art. 36, art. 39, il comma 1 dell'art. 42, art. 43, il comma 4 dell'art. 58.

Art. 18

1. Le presenti modificazioni dello Statuto Comunale acquistano efficacia a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della Legge n. 81/1993.